

**PROSPETTO ESPLICATIVO DELLE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE
D. LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (C.D. RIFORMA CARTABIA),
CON PARTICOLARE RIGUARDO AL GIUDIZIO IN APPELLO**

a cura dell'Ufficio Studi presso la Corte d'Appello di Milano¹

La riforma Cartabia, approvata con d. lgs. n. 150 del 2022, pubblicato in G.U. n. 243 del 20.10.2022, si propone di incidere profondamente sull'assetto del processo penale e del sistema sanzionatorio, con impatto su tutte le fasi attraverso cui si esplica. Il presente elaborato si propone di esporre in modo sintetico e, per quanto possibile, chiaro, le modifiche di maggior impatto per il grado di appello, evidenziando gli aspetti maggiormente problematici e proponendo possibili soluzioni.

Il lavoro si compone di **due parti**, la **prima** relativa alle **modifiche incidenti sul processo** di appello, incluse quelle – di portata più generale – relative alle **notificazioni** e al **processo di assenza**. In questa parte si è ritenuto di inserire anche la trattazione delle modifiche operate all'istituto della **sospensione del procedimento con messa alla prova** dell'imputato: pur trattandosi di istituto sostanziale, infatti, le modifiche operate con la riforma hanno inciso principalmente sul suo regime processuale. Allo stesso modo, si è ritenuto di inserire in questa prima parte anche la trattazione delle modifiche inerenti al **regime di procedibilità**, inclusive dei temi relativi alla remissione di querela e alle notifiche al querelante.

La **seconda parte**, poi, si occupa delle **modifiche sostanziali**, in particolare al sistema sanzionatorio, destinate ad essere oggetto di applicazione, e dunque di interesse, da parte della corte d'appello. Si sono analizzate, quindi, in questa seconda parte le modifiche alla disciplina dell'istituto della **non punibilità per particolare tenuità del fatto** e del sistema delle **sanzioni sostitutive** alle pene detentive brevi.

Premessa comune alle due parti è l'esposizione del **regime intertemporale** della riforma in oggetto, la cui trattazione in termini generali è necessaria al fine dell'analisi dei problemi connessi in relazione alle singole norme.

¹ Il presente testo esplicativo è stato curato dalla dott.ssa Alice Protti e dal dott. Pietro Bernardoni, Addetti all'ufficio per il Processo.

SOMMARIO

Premessa: l'entrata in vigore della riforma.....	2
Parte prima: le modifiche al sistema processuale	4
1. Novità in materia di processo d'appello	4
1.1. <i>Disciplina "statica" dell'appello</i>	<i>4</i>
1.2. <i>Disciplina "dinamica" del giudizio d'appello</i>	<i>11</i>
2. Il nuovo regime di notificazione: la notificazione telematiche	17
3. La nuova disciplina del processo in assenza.....	20
4. Modifiche al regime di procedibilità.....	24
5. Sospensione del procedimento con messa alla prova	30
Parte seconda: le modifiche al diritto sostanziale	33
1. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto	33
2. La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi	36

Premessa: l'entrata in vigore della riforma

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è destinato ad entrare in vigore dal **1° novembre 2022**, dopo il decorso dell'ordinario termine di 15 giorni di *vacatio legis*. Il decreto prevede una espressa **disciplina intertemporale relativa a vari istituti (artt. 85 e seguenti)** che, per le parti rilevanti, sarà analizzata nei relativi passaggi del presente testo esplicativo.

Oltre a ciò che si dirà in seguito, si può evidenziare che, **in materia di processo penale telematico**, l'art. 87 prevede il differimento dell'entrata in vigore delle relative disposizioni fino al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore dei decreti ministeriali che dovranno regolare le modalità tecniche. Tali decreti devono essere adottati entro il 31.12.2023.

Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua ad operare la disciplina attualmente vigente. Nella Relazione illustrativa al codice si legge che il differimento dell'entrata in vigore delle norme, ed in particolare di quelle relative all'obbligo di deposito solo telematico di atti e documenti, è giustificato dall'esigenza di correlare tale obbligo alla messa a disposizione del fascicolo penale telematico, consultabile anche dalle parti (pp. 36 ss. della Relazione).

Istituto	Regime intertemporale
Regime di procedibilità	<p>Art. 85 d. lgs. 150/2022</p> <p>Per i reati commessi prima dell'1.11.2022, il giudice informa la p.o. della facoltà di esercitare il diritto di querela; il termine per presentarla decorre dal giorno in cui la p.o. è informata.</p>
Processo penale telematico	<p>Art. 87 d. lgs. 150/2022</p> <p>Proroga del regime vigente fino ai 15 giorni successivi all'emanazione di due regolamenti attuativi da parte del Ministro della giustizia entro il 31.12.2023.</p> <p>Si pongono problemi di coordinamento con il regime di deposito telematico adottato dalla legislazione emergenziale (si veda <i>infra</i>, la parte relativa).</p>
Restituzione nel termine	<p>Art. 88 d. lgs. 150/2022</p> <p>Per i reati commessi prima del 1.01.2020 (per i quali non opera l'art. 344-bis, ma il regime previgente della prescrizione in appello), non si tiene conto ai fini della prescrizione del tempo trascorso tra il termine per impugnare ex 585 c.p.p. e la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.</p>
Assenza	<p>Criterio generale: la nuova disciplina (per l'appello, si veda l'art. 598-bis c.p.p.) opera per i processi in cui non si è ancora disposto procedersi in assenza dell'imputato (art. 89, c. 1, d. lgs. 150/2022); continua ad operare l'art. 159, c. 1, n. 3-bis, c.p.p. previgente, ma si applica il nuovo art. 159, c. 5, c.p.p.</p> <p>Gli artt. 157-ter, c. 3, 581, c. 1-ter e 1-quater e 585, c. 1-bis, c.p.p. nonché la nuova versione dell'art. 175 c.p.p. si applicano solo alle impugnazioni avverso sentenze emesse dopo l'1.11.2022.</p>
Sospensione del procedimento con messa alla prova	<p>Art. 90 d. lgs. 150/2022</p> <p>L'art. 550, comma 2, c.p.p. opera, come presupposto per l'applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.p.) anche ai procedimenti pendenti in primo grado e in appello e l'imputato può formulare la richiesta nella prima udienza successiva all'1.11.2022 o con richiesta depositata in cancelleria entro il 15.12.2022, se non si svolgono udienze prima di tale data.</p>
Giudizio di appello	<p>Art. 94 d. lgs. 150/2022</p> <p>L'art. 510, comma 2-bis, c.p.p. entrerà in vigore l'1.11.2023.</p> <p>Le norme che regolano il rapporto tra giudizio cartolare e udienza pubblica (art. 598-bis, 599, 599-bis, 601, commi 2, 3 e 5,</p>

	602, comma 1, 611 c.p.p. e art. 56- <i>bis</i> disp. att. c.p.p.) entrano in vigore il 31.12.2022 (scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1, d.l. 228/2021).
Pene sostitutive delle pene detentive brevi	Art. 95 d. lgs. 150/2022 Il Capo III della l. 689/1981 trova immediata applicazione, per le norme più favorevoli, anche ai processi in corso.

Tra le **novità di più immediato impatto sull'attività di udienza**, si segnalano, in particolare:

- A) L'immediata applicabilità delle **pene sostitutive**, anche a reati commessi prima dell'1.11.2022, previo vaglio del fatto che si tratti della disciplina di maggior favore.
- B) Le **modifiche al regime di procedibilità**, per la cui elencazione si veda la parte relativa, sono di immediata applicazione; il giudice è tenuto a comunicare d'ufficio alla p.o., alla prima udienza, la facoltà di esercitare il diritto di querela;
- C) Le **modifiche all'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto** *ex art. 131-bis*, rispetto al quale
 - a. l'ambito applicativo è rimodulato consentendone l'applicazione tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, salve le eccezioni tassative inserite nel catalogo di cui al comma 2;
 - b. si inserisce espressamente la valutazione della "condotta susseguente al reato" come parametro ulteriore cui ancorare il giudizio di particolare tenuità.

Parte prima: le modifiche al sistema processuale

1. Novità in materia di processo d'appello²

1.1. Disciplina "statica" dell'appello

La riforma incide su vari aspetti della disciplina dell'appello in prospettiva statica, in una chiara ottica di deflazione del processo penale di appello: sono ampliate, infatti, le ipotesi di inammissibilità dell'appello, a fronte di una riduzione del novero dei provvedimenti impugnabili.

² Sul punto, per approfondimenti si rinvia alle pp. 155-168 della Relazione illustrativa.

In particolare, sono ampliate le cause di **inammissibilità dell'atto di appello**: la riforma, infatti, introduce tre nuovi commi nell'art. 581, con cui si prevede l'inammissibilità dell'atto di appello per:

- mancanza di specificità dei motivi (c. 1-*bis*);
- mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (c. 1-*ter*);
- mancato deposito del mandato ad impugnare, in caso di appello proposto nell'interesse dell'imputato rispetto a cui si è proceduto in assenza (c. 1-*quater*).

I **cas**i previsti dai commi 1-*ter* ed 1-*quater* riguardano, rispettivamente, l'imputato presente e l'imputato assente nel giudizio di primo grado; nella prima ipotesi, ossia qualora l'imputato sia stato presente, è destinato a trovare applicazione il comma 1-*ter*, che richiede il deposito, insieme all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbe che tale obbligo incomba anche sull'imputato che ha già eletto o dichiarato domicilio in una fase precedente, pena l'inammissibilità dell'appello.

Nel caso di imputato assente in primo grado, invece, il comma 1-*quater* prevede che l'appello presentato dal difensore debba essere accompagnato da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, che contenga anche le indicazioni di cui al comma 1-*ter*. Occorre precisare che il comma 1-*quater* è destinato a trovare applicazione solo se l'appello è depositato dal difensore; qualora l'appello sia depositato personalmente dall'imputato, invece, troverà applicazione il comma 1-*ter*, e dunque il solo onere di indicare il domicilio eletto o dichiarato ai fini delle notifiche.

La disposizione del comma 1-*quater*, poi, va letta congiuntamente con l'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p., di nuova introduzione, che prevede l'allungamento dei termini di decadenza per la proposizione dell'appello quando questo sia proposto dal difensore dell'imputato giudicato in assenza; le due norme, infatti, hanno il medesimo campo di applicazione, e sono volte a garantire che l'appello proposto dall'imputato assente sia effettivamente motivato dal suo personale interesse al gravame, consentendo, al contempo, al difensore di godere di un congruo termine per prendere contatti con l'imputato e confrontarsi con il medesimo.

Più complesso è invece ricostruire i confini della **causa di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi** introdotta dal comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p.;

l'indicazione dei motivi, infatti, era già richiesta a pena d'inammissibilità dal comma 1, lettera d), della medesima disposizione codicistica, di cui la nuova disposizione si propone come definizione e specificazione.

La nuova norma richiede che "per ogni richiesta, [siano] enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.". Evidente la *ratio* della nuova formulazione, volta a disincentivare la presentazione di appelli del tutto generici, volti a stimolare un giudizio sostanzialmente officioso; nell'ottica di valorizzare il principio di parità tra le parti e la terzietà del giudice, il legislatore esige che l'imputato – eventualmente per il tramite del proprio difensore – indichi con precisione al giudice non soltanto i capi e i punti della sentenza appellata di cui chiede una nuova valutazione, ma che con riferimento a ciascuno di essi siano indicati "in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto" espresse nel punto censurato. Come si legge nella Relazione illustrativa, "risulta codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello".

La norma in esame, peraltro, potrebbe portare ad interrogarsi sulla configurabilità di un'inammissibilità parziale dell'appello per carenza di specificità di uno o più motivi, a fronte di altri che presentano tale requisito; a mero titolo esemplificativo, motivi di appello del tutto generici volti a censurare l'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio potrebbero essere ritenuti inammissibili pur a fronte di un appello che risulta, per il resto, ammissibile.

Tale interpretazione appare del tutto coerente con la *ratio* della disposizione, chiaramente rivolta ad un intento deflativo del giudizio di appello, che risulterebbe così sgravato non solo degli appelli integralmente generici – con conseguente ridottissimo campo di applicazione della nuova disposizione – ma anche di quelle parti di appello generiche e a-specifiche contenute in atti, per il resto, ammissibili.

Con riguardo al regime intertemporale della nuova disciplina, l'art. 89, comma 3, del decreto legislativo di riforma prevede espressamente che i nuovi commi 1-ter e 1-quater (ossia quelli relativi all'incombenza di eleggere o dichiarare il domicilio nonché, per l'appello del difensore dell'imputato assente, di allegare il mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata) siano applicabili ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in

vigore della riforma, ossia a far data dal 1.11.2022. Se ne deduce, *a contrario*, l'applicabilità dell'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi anche agli appelli relativi a sentenze già emesse, nonché a quelli attualmente pendenti al momento di entrata in vigore della riforma; ciò, peraltro, è coerente con la natura definitiva della norma in esame, che si propone come esplicitazione di un precetto già desumibile dall'art. 581, comma 1, lettera d), c.p.p.

Altri casi in cui l'appello diventerà inammissibile derivano dall'**ampliamento del novero dei provvedimenti inappellabili**. Ne sono previste, in particolare, due nuove ipotesi:

1. l'art. 593, comma 3, c.p.p. estende l'inappellabilità alle "sentenze di condanna per le quali è stata applicata [...] la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità", ossia il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 56-*bis* della l. n. 689 del 1981, applicabile dal giudice di primo grado in sostituzione di una pena detentiva di durata non superiore a tre anni;
2. l'art. 428, comma 3-*quater*, c.p.p. rende inappellabili le sentenze di non luogo a procedere pronunciate per "reati" per cui sia prevista la sola "pena pecuniaria", estendendo così l'ipotesi anche ai delitti puniti con la pena della multa.

In particolare, la prima modifica pare assai rilevante e potenzialmente problematica: posto che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è applicabile in sostituzione di pene detentive fino a tre anni, si amplia di molto il novero, e soprattutto la rilevanza, dei casi in cui la sentenza di condanna non può essere soggetta a gravame. Non si tratta più unicamente di casi riguardanti contravvenzioni puniti con pena pecuniaria, ma anche di contravvenzioni e delitti puniti con pena detentiva potenzialmente non indifferente.

Sul **piano intertemporale**, non dovrebbe porre problemi la disciplina posta dall'art. 593, comma 3, c.p.p. nella nuova versione, posto che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è stato a sua volta introdotto dalla riforma Cartabia e, dunque, non potrà che riguardare appelli proposti dopo la sua entrata in vigore; più problematica è, invece, la modifica all'art. 428, comma 3-*quater*, c.p.p., in quanto potrebbe riguardare anche appelli attualmente pendenti.

Al riguardo, sembrerebbe applicabile l'insegnamento delle Sezioni Unite in base al quale, in assenza di espressa disciplina intertemporale, occorre applicare

quella vigente al momento di emissione del provvedimento impugnato³. Ne dovrebbe derivare l'applicabilità della nuova disciplina solo con riguardo ad appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'1.11.2022.

Sempre sul piano della disciplina della "statica" del giudizio di appello si inserisce il nuovo art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p., che riguarda **l'appello proposto ai soli fini civili**; in questa ipotesi, la norma prevede che il giudizio, previo vaglio di ammissibilità dell'appello, sia rinviato "al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile".

La norma, chiara nel suo contenuto precettivo, presenta qualche problema di interpretazione con riguardo al suo ambito di applicazione nonché sotto il profilo del regime intertemporale. Una disciplina analoga, infatti, è espressamente prevista dall'art. 578, comma 1-*bis*, c.p.p., anch'esso di nuova introduzione, che prevede la trasmissione del processo al giudice civile per il caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, di cui all'art. 344-*bis*, commi 1 e 2, c.p.p.; resta in vigore, tuttavia, il comma 1 dell'art. 578, che prevede l'obbligo per la corte d'appello di decidere "sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili" quando il reato si sia estinto per amnistia o per prescrizione.

Quando la riforma sarà entrata a regime, dunque, la corte d'appello dovrebbe essere chiamata a pronunciarsi ai soli fini civili nei soli casi di reato per cui vi sia stata condanna in primo grado e che si sia estinto per amnistia o prescrizione nel corso del grado di appello. Problematica potrebbe essere, tuttavia, l'ipotesi in cui un appello originariamente proposto non ai soli fini civili si riduca a questi ultimi (si pensi al caso di appello proposto dal p.m. e dalla parte civile, qualora la procura generale rinunci ai motivi di appello): in questo caso ci si potrebbe interrogare sull'applicabilità o meno del nuovo art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p.

Vari argomenti sembrano spendibili a sostegno dell'applicazione di tale norma anche all'ipotesi sopra prospettata: innanzitutto, il fatto che il legislatore della riforma abbia modificato anche il comma 1 della norma in esame, prevedendo che "l'impugnazione per gli effetti civili" sia trattata con le forme del processo penale, in luogo del previgente testo che riguardava "l'impugnazione per *i soli*

³ C. Cass., S.U., sent. 29.03.2007 – dep. 12.07.2007, n. 27614 e successive massime conformi; da ultimo C. Cass., sez. I, sent. 29.04.2021 – dep. 14.07.2021, n. 27004..

effetti civili” deve far propendere per l’idea che la *ratio* della novella sia quella di rendere fisiologica la trattazione di una causa ormai solo civile avanti al giudice meglio attrezzato a tale scopo, ossia il giudice civile. Ciò è coerente, peraltro, con l’introduzione del comma 1-*bis* nell’art. 578, che rispecchia la medesima *ratio*.

Il mantenimento dell’art. 578, comma 1, c.p.p. si spiegherebbe, in quest’ottica, come norma residuale e destinata a non trovare più applicazione con il progressivo smaltimento dei procedimenti relativi ai reati commessi fino al 31.12.2021, ancora soggetti al previgente regime della prescrizione. Ciò appare ancor più vero se si considera che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pronunciandosi con una recentissima sentenza, hanno espressamente affermato che il riconoscimento da parte del giudice di appello dell’intervenuta prescrizione prima della pronuncia di primo grado, per effetto della mutata qualificazione giuridica del fatto, importa la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado e non l’autonoma valutazione delle stesse⁴; *mutatis mutandis*, ciò potrebbe valere per il futuro nell’ipotesi in cui la mutata qualificazione giuridica determini il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione prima dell’inizio del processo di primo grado che si fosse concluso con una condanna al risarcimento dei danni.

Problematica si presenta, poi, la norma sotto il profilo del regime intertemporale, e sembrano potersi individuare argomenti tanto a sostegno dell’immediata applicabilità anche ai giudizi in corso quanto di segno inverso. Il legislatore non ha previsto una espressa disciplina al riguardo, e questo potrebbe far propendere per l’immediata applicabilità della novella legislativa, anche considerando che la nuova disciplina prevede come fisiologica l’ipotesi che un giudizio instaurato presso la corte d’appello penale, eventualmente anche oggetto di rinnovazione istruttoria, migri presso il giudice civile per la decisione finale (questo, infatti, il contenuto precettivo dell’art. 578, comma 1-*bis*, c.p.p.); contro tale ricostruzione, tuttavia, si pongono l’insegnamento delle Sezioni Unite già citate⁵, nonché il principio generale per cui la competenza del giudice è fissata al momento in cui il giudizio è incardinato davanti a lui (principio della cosiddetta *perpetuatio iurisdictionis*).

⁴ C. Cass., S.U., sent. 28.04.2022 – dep. 19.10.2022, n. 39614.

⁵ C. Cass., S.U., sent. 29.03.2007 – dep. 12.07.2007, n. 27614.

Ulteriore profilo riguarda l'introduzione di una disciplina del **rapporto tra improcedibilità in appello e confisca** (art. 578-ter c.p.p.). La norma pone una regola assai diversa da quella oggi vigente per il caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione o amnistia da parte del giudice di appello (art. 578-bis c.p.p.): in quest'ultimo caso, infatti, il codice consente al giudice di decidere nel merito dell'impugnazione previo accertamento incidentale, ai soli fini della confisca, della responsabilità penale dell'imputato.

Il nuovo art. 578-ter c.p.p., invece, distingue tra "casi in cui la legge prevede obbligatoriamente [la confisca] anche quando non è stata pronunciata condanna" (comma 1) e casi diversi da questi ultimi (comma 2). Con riguardo alla prima ipotesi, la dichiarazione di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. impone al giudice di disporre la confisca; nella seconda ipotesi, invece, se vi sono beni in sequestro il giudice trasmette gli atti al procuratore distrettuale o al procuratore nazionale antimafia competenti ai fini dell'azione di prevenzione reale. In tale ultima ipotesi, poi, il sequestro in atto mantiene effetti per i novanta giorni successivi all'ordinanza con cui gli atti sono trasmessi al titolare dell'azione di prevenzione. La ragione di questa disciplina risiede, secondo la Relazione illustrativa, nella diversa natura dell'improcedibilità per decorso dei termini di cui all'art. 344-bis c.p.p. rispetto all'estinzione del reato per prescrizione; la prescrizione, infatti, pur estinguendo il reato e impedendo che l'autore possa essere punito per lo stesso con una pena principale, non solo non fa venir meno lo stesso come presupposto per l'applicazione di misure ulteriori e diverse o come presupposto per la responsabilità civile del suo autore, ma non priva neanche il giudice del potere di accertare tale fatto storico a tali fini ulteriori; al contrario, l'improcedibilità in appello, pur non facendo venir meno il reato come fatto storico, possibile presupposto di conseguenze ulteriori e diverse da quelle penali, priva in radice il giudice penale del potere di valutarlo ad ogni fine⁶. Si spiegano, in base a questa *ratio*, tanto l'art. 578-ter in esame quanto l'art. 578, comma 1-bis, di cui si è detto sopra.

Questa ricostruzione sistematica è del tutto coerente con la disciplina posta dai commi 2 e 3 del nuovo art. 578-ter c.p.p.: la norma, infatti, prevede la trasmissione degli atti alle autorità inquirenti responsabili dell'azione di prevenzione reale, che verrà esercitata in via eventuale e sulla base dei suoi autonomi presupposti. Si tratta, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, di istituto avente natura

⁶ Si vedano le pagine 161 e seguenti della Relazione illustrativa (reperibile a [questo link](#))

non penale e finalità *lato sensu* civilistiche, funzionale alla reintroduzione nel circuito legale dei proventi derivanti dalle attività criminali; come tale, l'applicabilità di tale istituto non è pregiudicata dall'improcedibilità del giudizio penale di appello né dal *ne bis in idem* di stampo convenzionale che precluderebbe l'instaurazione di un susseguente giudizio penale per il medesimo fatto storico⁷. Tale *ratio* sistematica, peraltro, si appalesa determinante per l'interpretazione della locuzione "casi in cui la legge prevede obbligatoriamente [la confisca] anche quando non è stata pronunciata condanna"; se, infatti, la ragione della trasmissione degli atti al procuratore distrettuale o nazionale antimafia risiede nel venir meno del potere del giudice penale di pronunciarsi sul fatto, anche solo in via incidentale, l'applicazione del comma 1 del nuovo art. 578-ter c.p.p. deve essere limitata a quei casi in cui il presupposto della confisca non è il reato, ma la illiceità della cosa o della sua detenzione da parte del soggetto, prima fra tutti l'ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, numero 2, del codice penale. Peraltro, tale conclusione appare coerente con il dato letterale di tale disposizione che prevede espressamente l'obbligatorietà della confisca delle cose ivi elencate "anche se non è stata pronunciata condanna".

Disciplina comune agli ultimi punti toccati – rapporto tra improcedibilità in appello, azione civile e sequestro di beni – è quella posta dal nuovo art. 175-bis disp. att. c.p.p.; la norma, in particolare, è volta a tutelare i soggetti che abbiano interessi civili all'interno del processo penale (parti civili e proprietari dei beni sequestrati), imponendo un termine di sessanta giorni entro il quale la Corte d'appello deve pronunciarsi sull'improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.

1.2. Disciplina "dinamica" del giudizio d'appello

Il processo di appello nella sua dimensione "dinamica" è stato oggetto di svariati interventi, molti dei quali nella direzione di inserire nel codice di procedura le modifiche apportate al sistema in via emergenziale.

Con riguardo all'instaurazione del giudizio di appello, innanzitutto, è previsto **l'obbligo per il difensore di depositare l'appello in via telematica** (art. 582, comma 1, c.p.p.), rimanendo in vigore la facoltà, per le sole parti private, di depositare personalmente l'atto. È abrogata, invece, sia la possibilità di

⁷ Il riferimento è alla nota sentenza de. 24.01.2019, n. 24 della Corte costituzionale, red. Viganò.

depositare l'atto di impugnazione presso un tribunale diverso da quello emittente la sentenza appellata (art. 582, comma 2, c.p.p.), così come la possibilità di inviare l'atto per posta (art. 583 c.p.p.).

Occorre evidenziare, però, che anche la nuova versione dell'art. 582, comma 1, così come il comma 1-*bis* di nuova introduzione, entreranno in vigore con l'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150/2022; fino a tale data, resta in vigore l'art. 582, comma 1, c.p.p. nella versione previgente. Non essendo previsto nulla rispetto al regime intertemporale delle abrogazioni degli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., invece, bisogna ritenere che tale modifica sia destinata a produrre effetti fin da subito.

Tali modifiche vanno coordinate con le disposizioni di cui all'art. 24 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. 176/2020, che ha regolamentato il deposito telematico di atti, documenti e istanze nel periodo di emergenza epidemiologica; tale regime, per effetto della proroga di cui all'art. 16, comma 1, d.l. 228/2021, è destinato a rimanere in vigore fino al 31.12.2022.

Pertanto, al riguardo, è possibile individuare tale scansione temporale:

Dall'1.11.2022 Al 31.12.2022	Vigenza dell'art. 582, comma 1, c.p.p. nel testo previgente; Vigenza delle forme di deposito telematico di cui all'art. 24, d. l. 137/2020
Dall'1.1.2023	Vigenza del solo deposito personale da parte del difensore nella cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza (art. 582, comma 1, c.p.p. nella sua attuale formulazione)
A partire dal quindicesimo giorno successivo all'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 87, d. lgs. 150/2022	Entrata in vigore della disciplina riformata (art. 582, comma 1 nella sua nuova formulazione e comma 1- <i>bis</i>); regime di deposito telematico ordinario.

Essendo prevedibile che l'approvazione dei suddetti regolamenti avverrà dopo la scadenza del regime emergenziale, si verrà a creare probabilmente un periodo di vigenza dell'obbligo di deposito analogico presso la sola cancelleria del

Tribunale che ha emesso la decisione, personalmente o a mezzo di incaricato, senza neanche la possibilità di deposito presso il diverso Tribunale previsto dall'art. 582, comma 2, c.p.p. o di invio per posta *ex art. 583 c.p.p.*; si tratta di una situazione che graverà maggiormente sugli avvocati ma che non sembra superabile in via interpretativa né di cui il legislatore sembra essersi avveduto, stante l'assenza di riferimenti al problema nella Relazione illustrativa alla riforma.

Un secondo aspetto del giudizio di appello su cui la riforma incide riguarda la **rinnovazione dell'istruttoria in appello**; in particolare, è modificato l'art. 603, comma *3-bis* ed è inserito un successivo comma *3-ter* della medesima disposizione.

Si tratta di norme destinate a restringere i casi in cui il giudice dell'appello sarà tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, in senso opposto alla modifica operata con l'introduzione del comma *3-bis* ad opera della l. 103/2017; la norma, infatti, era stata introdotta con lo scopo di vincolare il giudice di appello alla rinnovazione dell'istruttoria in tutti i casi in cui l'appello del p.m. si fosse fondato su motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa⁸. Il legislatore delegato del 2022, invece, ha limitato tale obbligo al caso in cui la prova dichiarativa di cui si chiede una nuova e diversa valutazione in senso sfavorevole all'imputato sia stata assunta nel contraddittorio tra le parti (criterio di delega posto dall'art. 1, comma 13, lett. l) della legge n. 134/2021).

L'innovazione rispecchia l'idea che il principio del contraddittorio e di parità delle parti, nonché che il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., siano sufficientemente garantiti ove la rivalutazione della prova dichiarativa sia effettuata dal giudice dell'appello nello stesso modo in cui è stata valutata dal giudice di primo grado. Si tratta, tuttavia, di assunto che si pone in contrasto con quanto sostenuto dalle Sezioni Unite del 2016, che basavano la loro interpretazione su fonti sovranazionali quali l'art. 6 CEDU, come noto dotato di forza di parametro interposto di costituzionalità della legge ordinaria.

A correttivo della limitazione al contraddittorio, però, in coerenza con l'esigenza di una difesa effettiva, è introdotto il nuovo comma *3-ter* dell'art. 603 che consente all'imputato di chiedere e ottenere la riassunzione nel contraddittorio in tutte

⁸ Sul punto, il legislatore aveva recepito l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sent. 28.04.2016 – dep. 06.07.2016, n. 27620.

quelle ipotesi in cui la valutazione da parte del giudice di primo grado di una prova resa fuori dal contraddittorio non sia stata oggetto di sua consapevole accettazione; come si vedrà meglio trattando della nuova disciplina del processo in assenza, peraltro, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in tali ipotesi rappresenta uno dei possibili rimedi alla mancata partecipazione dell'imputato al processo di primo grado, alternativo all'annullamento della sentenza appellata con rinvio della decisione al giudice di primo grado.

Da notare che, nel caso in cui l'imputato ottenga la rinnovazione dell'istruttoria, ma l'assenza in primo grado sia stata dichiarata *ex art. 420-bis*, comma 3 – ossia per dichiarazione di latitanza o volontaria sottrazione dell'imputato al processo – la rinnovazione è soggetta al più stringente vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 190-*bis* c.p.p. (art. 603, comma 3-*ter*, ultimo periodo, c.p.p.)

Non è espressamente previsto un regime intertemporale del nuovo art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p., che è dunque destinata ad entrare in vigore dall'1.11.2022; con riguardo ai processi già in corso, appare ragionevole ritenere che tale nuovo regime sia destinato ad operare con riguardo alle impugnazioni proposte avverso sentenze emesse a partire da tale data e non anche per i processi che già pendono nel secondo grado di giudizio o per quelli che, pur instaurati successivamente, riguardano sentenze già emesse⁹.

In caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, poi, troverà applicazione la disciplina relativa con le modifiche introdotte dalla riforma; in particolare, a partire dall'1.11.2023 troverà applicazione l'art. 510, comma 2-*bis*, c.p.p., che prevede l'obbligo di documentazione delle dichiarazioni orali mediante "mezzi di riproduzione audiovisiva" (l'entrata in vigore di tale specifico aspetto di disciplina è posticipata di un anno rispetto all'entrata in vigore della riforma dall'art. 94, comma 1, d. lgs. 150/2022).

Un ulteriore aspetto su cui è intervenuto il legislatore delegato è quello del **concordato in appello**, di cui è ampliato l'ambito applicativo con l'eliminazione del comma 2 dell'art. 599-*bis*, e la cui disciplina è raccordata con l'introduzione del rito camerale "non partecipato" di cui all'art. 598-*bis* c.p.p.

⁹ Ancora una volta, si fa riferimento al criterio indicato da C. Cass., S.U., sent. 29.03.2007 – dep. 12.07.2007, n. 27614. Peraltro, con riguardo all'art. 603, in passato il legislatore aveva utilizzato tale criterio di scansione temporale nello statuire sull'efficacia intertemporale dell'abrogazione del comma 4 da parte della l. n. 67/2014.

Innanzitutto, è previsto che la richiesta debba essere presentata, sempre nelle forme previste dall'art. 589 per la rinuncia all'impugnazione, entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza (comma 1, ultimo periodo).

Il nuovo comma 3 dell'art. 599-*bis*, poi, prevede che, quando la richiesta è presentata in vista di un'udienza da svolgersi senza la partecipazione delle parti, e il giudice ritenga di non poterla accogliere, deve disporre che la stessa si svolga in presenza delle stesse, nella forma dell'udienza pubblica o camerale *ex art.* 127, a seconda dei casi; peraltro, in questo caso, come nel regime previgente, la richiesta e la rinuncia "perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza". Se il mancato accoglimento si verifica a seguito di udienza – pubblica o camerale – a cui le parti erano presenti, è prevista la semplice "prosecuzione del giudizio" (comma 3-*bis*) oppure che la Corte possa decidere in modo difforme dall'accordo, con conseguente perdita di effetti di richiesta e rinuncia ai motivi (comma 3-*ter*).

Gli aspetti della riforma di maggiore impatto sul rito di appello, però, sono quelli che riguardano l'introduzione nel codice di procedura penale del **rito camerale non partecipato** (art. 598-*bis* c.p.p.) e la modifica della disciplina del rito partecipato (artt. 599, comma 1, 601, 602, comma 1 c.p.p. e 167-*bis* disp. att. c.p.p.). Il nuovo art. 598-*bis* c.p.p. prevede, infatti, in linea di principio, che l'udienza si svolga in camera di consiglio senza partecipazione delle parti; in questo caso, il contraddittorio è cartolare, regolato da una rigida scansione temporale:

1. entro 15 giorni prima: termine per la presentazione delle richieste del p.g. e di motivi nuovi e memorie di tutte le parti (598-*bis*, comma 1); termine per la presentazione della richiesta di concordato in appello (599-*bis*, comma 1, ultimo periodo);
2. entro 5 giorni prima: termine per presentare memorie di replica;
3. immediatamente dopo la camera di consiglio: deposito del provvedimento in cancelleria, con effetti equivalenti alla lettura in udienza
4. dopo la camera di consiglio: avviso del deposito del provvedimento, comunicato a cura della cancelleria al p.g. e ai difensori.

Lo svolgimento dell'udienza partecipata, quindi, rimane residuale e subordinato:

- a. alla richiesta dell'appellante, dell'imputato o del suo difensore, presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La richiesta, quindi, può

sempre essere presentata dall'imputato o dal difensore, mentre può essere presentata dal p.m. e dalla parte civile solo ove abbiano fatto appello (art. 598-*bis*, comma 2);

- b. alla decisione d'ufficio della Corte di procedere con udienza partecipata "per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame" (comma 3, ipotesi facoltativa) o per la necessità di rinnovare l'istruttoria *ex art.* 603, comma 5 (comma 4, ipotesi obbligatoria);
- c. alla presentazione di una richiesta di concordato che la Corte abbia ritenuto di non poter accogliere (art. 599-*bis*, comma 3, c.p.p.)

Nel caso in cui l'udienza sia partecipata, poi, sono estese le ipotesi in cui si procede in camera di consiglio *ex art.* 127, con l'introduzione, oltre che di un rinvio ai "casi particolarmente previsti dalla legge", dell'ipotesi dell'impugnazione avente ad oggetto una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato (art. 599, comma 1, c.p.p.).

Profondamente innovata è poi la disciplina del decreto di citazione, di cui all'art. 601. Al di là delle modifiche di mero raccordo con la nuova disciplina dell'appello sui soli interessi civili (comma 1) e con l'introduzione del rito non partecipato (comma 2 e 3), l'aspetto da evidenziare è il raddoppio del termine per comparire, portato da venti a quaranta giorni (comma 3, ultimo periodo).

Di mero raccordo, infine, è la modifica all'art. 602 c.p.p.

Dal punto di vista del regime intertemporale, poi, tali norme sono destinate ad entrare in vigore dall'1.1.2023; tale scadenza – a differenza di quanto evidenziato sopra con riguardo al regime di deposito dell'atto di impugnazione – appare ragionevole, in quanto si raccorda con il venir meno della disciplina emergenziale (art. 23-*bis* d.l. 137/2020), che è destinata a sostituire senza soluzione di continuità.

Un aspetto problematico può riguardare i giudizi in corso; in particolare, per gli appelli già proposti alla data dell'1.1.2023, ma rispetto ai quali non è ancora stata fissata la data per la decisione, occorre chiedersi se operi il termine minimo per la comparizione di 20 giorni previsto dal vecchio art. 601, comma 3, o se debba già trovare applicazione il nuovo termine di 40 giorni. A sostegno dell'immediata applicazione della nuova disciplina anche agli appelli già proposti al 1.1.2023 milita l'argomento *a contrario* rispetto alla disciplina intertemporale posta dall'art. 89, comma 3, d. lgs. n. 150/2022 in materia di assenza; tale norma, infatti, prevede espressamente l'applicazione della nuova disciplina ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma,

consentendo quindi di sostenere che, per gli altri istituti, il legislatore abbia optato per l'immediata applicazione.

Appare astrattamente possibile, però, anche una diversa ricostruzione che adotti il criterio fornito dalle Sezioni Unite per le modifiche alla disciplina del giudizio di appello, ossia la data dell'atto impugnato: il nuovo termine, dunque, come la complessiva disciplina della riforma, dovrebbe trovare applicazione per i giudizi aventi ad oggetto appelli avverso sentenze emesse a partire dall'1.1.2023, mentre per gli appelli precedenti dovrebbe continuare ad operare il previgente termine di venti giorni.

Ciò ritarderebbe di qualche settimana l'entrata a regime della riforma, ma avrebbe il pregio di consentire anche una migliore organizzazione del lavoro, consentendo una razionale fissazione delle decisioni e delle udienze nei primi mesi di entrata in vigore della stessa, al fine di evitare "buchi" nella fissazione delle udienze dovuti all'aumentato termine di comparizione.

2. Il nuovo regime di notificazione: la notificazione telematiche

L'intero regime delle notifiche è oggetto di una profonda revisione da parte della riforma in esame. La **notifica con modalità telematiche** diventa **regola generale** (art. 148, comma 1, c.p.p.), il che spiega l'abrogazione dell'art. 150 c.p.p.

Non è, tuttavia, modalità esclusiva: le altre modalità ordinarie di notifica rimangono in vigore come **forme sussidiarie**, da utilizzare **in caso di impossibilità** di ricorso a quella telematica (articoli 148, commi 2 e seguenti, e 149 c.p.p.). Peraltro, gli articoli 148 e 149 divengono regole generali, comuni alle notificazioni effettuate tanto dal giudice quanto dal pubblico ministero, e questo spiega l'abrogazione dell'art. 151 c.p.p. Anche le modifiche all'art. 64 disp. att. c.p.p. si spiegano nell'ottica di armonizzare la nuova disciplina, imponendo che anche le comunicazioni tra autorità giudiziarie e alle autorità inquirenti avvengano con modalità telematiche.

Il codice, però, non individua in modo specifico quali siano le modalità telematiche utilizzabili, al fine di consentire l'adeguato aggiornamento delle stesse in via di normazione tecnica attuativa. Ad oggi, gli interventi sul D.L. n. 179 del 2012 consentono di individuare nella procedura disciplinata in quella sede la modalità telematica praticabile.

Anche per le notificazioni richieste dalle parti private (art. 152) e al p.m. (art. 153) la forma digitale diviene regola generale; solo per le prime, la notificazione con modalità telematiche è alternativa all'invio di copia dell'atto in forma analogica a cura del difensore (disciplinata dall'art. 56 disp. att. c.p.p.). Per le notificazioni e comunicazioni al p.m., invece, la consegna di documento analogico alla segreteria è ipotesi residuale, praticabile solo in caso di "espressa previsione di legge" o per la "sussistenza di impedimenti tecnici", non essendo configurabile l'ipotesi di "inidoneità di un domicilio digitale del destinatario" in caso di comunicazione alla parte pubblica.

Diviene dunque centrale l'individuazione di un "**domicilio digitale**", presupposto indefettibile per la certezza del sistema di notificazioni telematiche; la disciplina di tale istituto è contenuta nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale, d. lgs. 7.03.2005, n. 82), all'art. 1, comma 1, lettera *n-ter*, da leggersi in combinato disposto con l'art. 16-*ter* d.l. 179/2012.

Da tali norme emerge come il domicilio digitale, per essere idoneo ai fini delle notificazioni, deve essere censito in uno dei pubblici elenchi richiamati dalla norma da ultimo citata, e che sono attualmente:

- per professionisti e imprese, INI-PEC (art. 6-*bis* del CAD);
- per le imprese, il Registro delle imprese (che confluisce comunque nell'INI-PEC);
- per gli utenti abilitati esterni al processo telematico, il REGINDE (gestito da Giustizia);
- per le PA, il Registro delle PA (art. 16 co. 12 d.l. 179/2012), nonché l'Indice delle PA, previsto dall'art. 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 28 del d.l. 76 del 16 luglio 2020 che ha modificato l'art. 16 d.l. 179/2012).
- per i comuni cittadini, il CAD prevede ora l'INAD, gestito dall'AGID, ovvero l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (art. 6-*quater*).

Anche con riguardo alle **notificazioni all'imputato**, il codice privilegia l'utilizzo dello strumento telematico; in linea di principio, le notificazioni vengono effettuate con invio al difensore, che deve poi provvedere alla trasmissione all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini (art. 157-*bis*, comma 1). Proprio

a tal fine è previsto che l'imputato comunichi al difensore un indirizzo di posta elettronica, anche ordinaria, e che lo informi delle modifiche allo stesso (art. 157, comma 8-ter e 161, comma 01, c.p.p.); sempre nella medesima ottica, è previsto che in sede di identificazione la p.g. inviti l'indagato non solo a dichiarare/eleggere domicilio per le notificazioni, ma altresì ad indicare, oltre ai recapiti "fisici", anche quelli telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità (art. 349, comma 3, e 161, comma 01, c.p.p.).

Il meccanismo della notifica telematica al difensore con successiva comunicazione da parte di quest'ultimo all'imputato, pur essendo regola generale, non è tuttavia sempre operante. In alcune ipotesi, infatti, rimane in vigore il **tradizionale sistema di notificazione analogica**, volta alla consegna dell'atto personalmente al destinatario. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

a) per l'imputato non detenuto:

- a. prima notificazione, quando non vi sia già stato l'avviso di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. (art. 157 c.p.p.);
- b. tutte le notificazioni successive alla prima, quando l'imputato sia assistito da difensore d'ufficio e la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna dell'atto a persona diversa dall'imputato, dal suo convivente o dal portiere, e non vi siano stati gli avvisi di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. (art. 157-bis, comma 2, c.p.p.)
- c. in ogni caso, le notificazioni di alcuni specifici atti di cui il codice esige la conoscenza diretta da parte dell'imputato (avviso di fissazione dell'udienza preliminare e citazioni in giudizio; decreto penale di condanna) (art. 157-bis, comma 1, c.p.p.). In questa ipotesi, le modalità per la notifica sono disciplinate dall'art. 157-ter c.p.p. che consente il mezzo telematico solo ove l'imputato abbia indicato un domicilio di PEC.

Eccezionalmente, anche tali notificazioni possono essere fatte al difensore, ove l'imputato abbia eletto domicilio presso di lui, ovvero si sia rifiutato di dichiarare o eleggere un domicilio o il domicilio dichiarato o eletto sia o diventi inidoneo.

In ogni caso, per il giudizio di appello, ove appellante sia l'imputato, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio da lui dichiarato o

eletto contestualmente alla proposizione dell'atto di appello (art. 157-ter, comma 3, c.p.p.).

- b) per l'imputato detenuto presso istituti penitenziari, le notificazioni sono sempre eseguite personalmente allo stesso, mediante consegna di copia alla persona (art. 156 c.p.p.)¹⁰.

In caso di notificazione non telematica nella forma di consegna a persona diversa dal destinatario, opera poi la disciplina della comunicazione di cortesia fatta dalla cancelleria tramite telefono o posta elettronica ordinaria (art. 63-bis disp. att. c.p.p.)

Anche la disciplina della **dichiarazione o elezione di domicilio** è oggetto di modifiche, in particolare tramite la previsione della possibilità di indicare un indirizzo PEC come luogo per le notificazioni da farsi direttamente all'imputato (art. 161, comma 1, c.p.p.); la Relazione illustrativa evidenzia, però, come la norma richieda che si tratti di un domicilio "proprio", da intendersi cioè come nella esclusiva disponibilità dell'imputato.

Le altre norme in materia di notificazioni sono oggetto di modifiche al fine di armonizzarne la disciplina con quelle citate; in particolare, è aggiunta una nuova causa di nullità della notifica per l'ipotesi in cui quella effettuata per via telematica non rispetti i requisiti di cui all'art. 148, comma 1 (art. 171, comma 1, lettera b-bis), c.p.p.

Dal punto di vista della **disciplina intertemporale**, non è prevista una espressa disciplina; si deve ritenere, pertanto, che la nuova disciplina entri in vigore immediatamente, alla data del 1.11.2022. Un'eccezione è data dall'art. 157-ter, comma 3, c.p.p., la cui applicabilità temporale è limitata ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'1.11.2022 (art. 89, comma 3, d. lgs. 150/2022).

3. La nuova disciplina del processo in assenza

La riforma ha provveduto ad una complessiva riorganizzazione della disciplina del processo in assenza dell'imputato, volta a garantire l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dello stesso e la volontarietà dell'assenza stessa.

Limitando l'attenzione alle novità che riguardano il giudizio di appello, occorre evidenziare come possano porsi due situazioni: da un lato, quella dell'imputato

¹⁰ Sul punto, il legislatore ha recepito Sez. Un., n. 12778 del 27/02/2020.

che, giudicato in assenza in primo grado, proponga appello o chieda di essere rimesso in termini per farlo; dall'altro, quella dell'assenza dell'imputato in appello.

Rispetto alla prima ipotesi, ossia quella di **appello proposto dall'imputato giudicato in assenza in primo grado**, se **l'appello è proposto nei termini ordinari**, le uniche novità – già analizzata in precedenza – consistono nel fatto che all'atto di appello deve essere associato uno specifico mandato ad impugnare conferito al difensore dopo la sentenza di primo grado (art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p.) nonché nell'allungamento di quindici giorni del termine per proporre appello (art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p.).

Entrambe le novità, come già detto, sono destinate a trovare applicazione solo agli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'1.11.2022.

Se l'appello, invece, è proposto fuori termine, è prevista una **nuova causa di rimessione in termini** per il caso in cui l'imputato, giudicato in assenza, provi di non aver avuto conoscenza del processo e di non avervi potuto prendere parte senza sua colpa (art. 175, comma 2.1, c.p.p.). Tale ipotesi di rimessione in termini si raccorda con la nuova disciplina dell'assenza in primo grado: il giudice di prime cure, infatti, può procedere in assenza principalmente quando vi è certezza legale del fatto che l'imputato ha avuto conoscenza del processo a suo carico (art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p.); in queste ipotesi, non è ammissibile la prova della incolpevole ignoranza del processo e, di conseguenza, non può essere chiesta né ottenuta la rimessione in termini. Essa è possibile, invece, nelle altre ipotesi, in cui il giudice procede in assenza "quando ritiene altrimenti provato che [l'imputato] ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole" (comma 2) e "quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo" (comma 3).

Nel caso in cui sia concessa la restituzione nei termini per assenza involontaria e incolpevole dell'imputato, il nuovo art. 175, comma 8-*bis*, c.p.p. prevede che sia sospeso il termine di improcedibilità in appello per il periodo compreso tra

- il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito della sentenza
- la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

La riforma detta, poi, una specifica **disciplina dell'assenza dell'imputato in appello** (art. 598-ter c.p.p.), molto diversa da quella dell'assenza in primo grado. La norma distingue, in particolare, tra l'ipotesi in cui l'imputato assente sia o meno appellante; nel caso di imputato appellante, infatti, si procede in assenza anche se non ricorrono i presupposti di cui all'art. 420-bis. La *ratio* della norma è evidente: l'imputato appellante ha avuto certamente conoscenza del processo, dal momento che è stato presente in primo grado o, se assente, ha conferito specifico mandato ad impugnare al difensore; non si pone, quindi, l'esigenza di indagare le ragioni della sua assenza.

In caso di imputato non appellante, invece, l'assenza dell'imputato è soggetta a una disciplina più vicina a quella del processo di primo grado; in particolare,

- si procede in assenza ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1, 2 o 3 (certezza legale della conoscenza del processo; prova dell'effettiva conoscenza e della volontarietà dell'assenza; latitanza o volontaria elusione del processo);
- se non ricorrono tali condizioni, si procede alla sospensione del processo e alle ricerche allo scopo di procedere alla notificazione del decreto di citazione.

Non si applica, invece, per espressa disposizione di legge, la disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo (art. 598-ter, comma 2, c.p.p.).

La disciplina sopra brevemente esposta opera tanto nel caso in cui il giudizio di secondo grado si svolga con udienza partecipata, sia essa camerale o pubblica, quanto in caso di giudizio "cartolare" (art. 598-ter, comma 4, c.p.p.).

La riforma si occupa anche di dettare una precisa disciplina del **regime intertemporale** delle nuove disposizioni (art. 89 d. lgs. 150/2022); in via generale, le norme in esame si applicano solo a procedimenti in qualsiasi stato e grado nei quali non sia già stata pronunciata ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato. Pertanto, in tutti i casi in cui il giudice di primo grado abbia dichiarato l'assenza, opera la disciplina previgente; ove, invece, l'imputato sia stato presente in primo grado dovrà trovare applicazione il nuovo art. 598-bis c.p.p.

L'art. 89, comma 3, d. lgs. 150/2022, poi, prevede che i requisiti di ammissibilità dell'atto di impugnazioni previsti dall'art. 581, comma 1-ter e 1-quater, c.p.p. siano necessari solo per gli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo

l'1.11.2022; coerentemente, solo per tali appelli opera il prolungamento dei termini per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-*bis*, c.p.p.

La riforma si occupa anche di disciplinare i **vizi derivanti dalla violazione della disciplina dell'assenza**. La nuova disciplina conferma in parte quella precedente, proponendo alcune novità.

Con riguardo alla **violazione della disciplina relativa alla dichiarazione di assenza in primo grado**; la nuova disciplina conferma il regime di nullità della sentenza emessa in assenza dell'imputato ove manchino i presupposti per la dichiarazione (art. 603, commi 5-*bis* e seguenti, c.p.p.), ma specifica che "la nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello". Ne deriva, dunque, che si tratta di una nullità soggetta ad un regime particolarmente restrittivo, in quanto può essere dichiarata solo su eccezione di parte che sia proposta con l'atto di appello.

Ove non ricorrano i presupposti per tale nullità, poi, a garanzia del pieno diritto di difesa, l'imputato può ugualmente chiedere di essere rimesso in termini per esercitare le facoltà che non ha potuto esperire in primo grado, quando dimostri che il mancato esercizio dipende da impossibilità incolpevole (comma 5-*ter*, lettera a) o da incolpevole ignoranza del processo (comma 5-*ter*, lettera b). In questa ipotesi si aprono diverse strade, previste dal comma 5-*quater*:

- l'imputato può limitarsi a chiedere la rimessione in termini, e in questo caso il giudice di appello, se ne ricorrono i presupposti, deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al giudice della fase in cui poteva essere esercitata la facoltà;
- l'imputato può chiedere l'applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* o l'oblazione o la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; in queste ipotesi, provvede direttamente il giudice di appello senza regressione del procedimento ad una fase precedente.

In quest'ultima ipotesi opera la disciplina di cui all'art. 603, comma 3-*ter*, c.p.p., di cui si è detto sopra trattando delle modifiche al giudizio di appello.

È poi integralmente sostituito l'art. 629-*bis* c.p.p., che prevede la **rescindibilità del giudicato emesso nei confronti di persona processata in sua assenza**, ma le differenze testuali rispetto alla norma precedente non risultano particolarmente marcate; le novità riguardano, in particolare, il comma 1 in cui sono enunciati i presupposti per la rescissione del giudicato:

- la dichiarazione di assenza deve essere stata emessa in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420-*bis* c.p.p.;
- l'imputato non deve aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo;
- deve essersi trovato incolpevolmente in condizione di non poter proporre impugnazione nei termini.

La norma, dunque, viene raccordata con la disciplina generale dell'assenza, in quanto l'incolpevole ignoranza del processo non è più sufficiente ad ottenere la rescissione del giudicato, essendo necessario altresì dimostrare che non ricorressero i presupposti per la dichiarazione di assenza.

4. Modifiche al regime di procedibilità

In attuazione delle indicazioni contenute nella legge delega – che faceva riferimento al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-*bis* c.p. e, in via generale, ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni – si è provveduto all'**estensione del novero dei reati procedibili a querela della persona offesa**, salva, nella maggior parte dei casi, la procedibilità d'ufficio nel caso in cui quest'ultima risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

La novella si iscrive nei più ampi e generalizzati obiettivi della riforma, incentrata sulla deflazione del contenzioso processuale, e quindi dei "tempi della giustizia", e volta all'efficienza del sistema penale nel suo complesso.

In un ordinamento giuridico come il nostro, in cui vige il principio di obbligatorietà dell'azione penale, l'ampliamento della categoria dei reati procedibili a querela – tenuto conto della diffusione nella prassi e delle esigenze di tutela della persona offesa e della collettività – pare pienamente in linea con le richiamate finalità.

In quest'ottica l'estensione del regime di procedibilità a querela dovrebbe incentivare, nell'intenzione del legislatore delegato, condotte risarcitorie e riparatorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, fondando la remissione della querela (art. 152 c.p.) ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162-*ter* c.p.

Nello specifico, la modifica interessa le seguenti ipotesi delittuose, ora – vale a dire dall’entrata in vigore della riforma – di regola procedibili a querela della persona offesa, salve le relative specifiche¹¹:

- delitto di cui all’**art. 590-bis c.p.**, salvo che ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla medesima disposizione;
- delitto di cui all’**art. 582 c.p.**, salvo che concorra alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell’art. 577, ovvero che la malattia abbia durata superiore a venti giorni e il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o per infermità.

La procedibilità a querela è così estesa, rispetto alla formulazione precedente, alle ipotesi di lesioni c.d. lievi, connotate da una malattia di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni;

- delitto di cui all’**art. 605 comma 1 c.p.**, salvo che il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o per infermità;
- delitto di cui all’**art. 610 c.p.**, salvo che il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o per infermità, ovvero ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p., cui rinvia il secondo comma della disposizione;
- delitto di cui all’**art. 612 c.p.**, salvo che, fermo il previgente rinvio alle circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p., la minaccia sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero la persona offesa sia incapace, per età o per infermità.

L’ambito di procedibilità a querela del reato di minaccia è così notevolmente esteso, vista l’esclusione della recidiva dal novero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale prima determinanti, ai sensi dell’art. 623-ter c.p. (dal quale è oggi espunto il riferimento all’art. 612 c.p.), la procedibilità d’ufficio;

- delitto di cui all’**art. 614 c.p.**, salvo che il fatto sia commesso con violenza alle persone, ovvero il colpevole sia palesemente armato o il fatto sia commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Rispetto alla previgente formulazione, la procedibilità a querela è oggi generalmente estesa alle ipotesi di violazione di domicilio in cui il fatto sia aggravato per essere stato commesso con violenza sulle cose;

¹¹ Si vedano, per ulteriori approfondimenti, pp. 308-322 della Relazione illustrativa.

- delitto di cui all'art. 624 c.p., salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7), salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

I casi di procedibilità a querela vengono così estesi attraverso l'eliminazione del riferimento alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 61, numero 7, c.p. e il contenimento del rinvio alle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p., oggi espressamente limitato alle sole ipotesi, peraltro circoscritte, dei numeri 7) e 7-bis).

Connessa alla modifica dell'art. 624 c.p. è quella dell'art. 626 c.p., la cui rubrica è modificata in «Furti minori»;

- delitto di cui all'art. 634 c.p., salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità.
- delitto di cui all'art. 635 comma 1 c.p., salvo che il fatto sia commesso in occasione del delitto di cui all'art. 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) ovvero la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;
- delitto di cui all'art. 640 c.p., salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma.

I casi di procedibilità a querela sono ampliati tramite l'eliminazione della procedibilità a querela in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, numero 7, c.p.;

- delitto di cui all'art. 640-ter c.p., salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

I casi di procedibilità a querela sono ampliati tramite l'eliminazione della procedibilità a querela in presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, numero 7, c.p.

A chiusura del sistema, nell'ottica di un coordinamento con le modifiche richiamate in ordine a delitti contro il patrimonio, è modificato anche l'art. 649-bis c.p.; la nuova formulazione esclude dal novero delle circostanze aggravanti che determinano la procedibilità d'ufficio dei reati di truffa, frode informatica e appropriazione indebita la recidiva, prima per sua natura ricompresa tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e la circostanza aggravante di cui all'art. 61, numero 7, c.p.

Considerata la terminologia della legge delega, il regime di procedibilità a querela viene altresì esteso alle contravvenzioni di cui agli artt. 659 comma 1

(disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero, con riguardo al primo dei citati reati, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici.

Sul **piano intertemporale**, la riforma detta, come anticipato in premessa, una specifica **disciplina transitoria in materia di modifica del regime di improcedibilità** (art. 85), resasi necessaria in considerazione della natura mista – processuale e sostanziale – della querela.

In assenza di disposizioni transitorie, infatti, la vigenza del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo determinerebbe l'improcedibilità dell'azione penale relativa a reati originariamente perseguibili d'ufficio, commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, che li ha resi procedibili a querela di parte, concretizzando così un evidente ed ingiustificato *vulnus* per le ragioni della persona offesa.

Proprio al fine di contemperare le contrapposte esigenze che vengono in rilievo, il legislatore delegato ha predisposto un regime transitorio, distinguendo a seconda che risulti o meno già incardinato un procedimento penale:

- a) in caso di reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della riforma e diventato perseguibile a querela per effetto di quest'ultima, il termine per proporre querela decorre, ove non sia ancora instaurato un procedimento penale, dall'entrata in vigore della novella, ossia dall'1.11.2022;
- b) ove, invece, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia già pendente un procedimento relativo ad un reato in origine perseguibile d'ufficio, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, informa la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, con decorrenza del relativo termine dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

La novella, sempre in ottica deflativa e al precipuo fine di "responsabilizzare" la persona offesa che si sia determinata a sporgere querela, interviene sull'istituto della **remissione della querela**, estendendone il campo applicativo.

A tal fine all'art. 152 c.p. – in cui il termine «delitti» di cui al primo comma è sostituito da «reati», sì da ricomprendere anche le fattispecie contravvenzionali procedibili a querela – sono inserite due nuove ipotesi di remissione tacita della querela, che vanno ad aggiungersi a quella già contemplata dal secondo comma

(«quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela»).

Nello specifico, si ha **remissione tacita** altresì

- a) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, salvo – come precisato al capoverso successivo – che si tratti di persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero di persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-*quater* c.p.p. ovvero, ancora, di persona che abbia proposto querela agendo in luogo della persona offesa e nell'assolvimento di un dovere di carattere pubblicistico (il riferimento è al soggetto che abbia agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 121 c.p.);
- b) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, con decorrenza, ove l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, da quando detti impegni siano stati rispettati.

Con riguardo alla prima delle nuove ipotesi di remissione tacita – rispetto alla quale si è reso necessario introdurre una precisazione all'art. 133 c.p.p., escludendosi che il giudice possa disporre l'accompagnamento coattivo ove la mancata comparizione in udienza del querelante chiamato a testimoniare integri l'estinzione del reato per remissione tacita di querela – il giudice sarà chiamato a valutare il carattere *ingiustificato* della mancata comparizione all'udienza.

Alla volontà di responsabilizzare la persona offesa che abbia presentato querela, manifestando la volontà che si proceda in sede penale nei confronti dell'autore del reato, risponde altresì l'introduzione, nel Libro II, Titolo V del codice di procedura penale, dedicato alle notificazioni, dell'**art. 153-bis**, rubricato «**Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante**».

La disposizione, evidentemente finalizzata ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e querelante, impone a quest'ultima – nella querela o in un momento successivo, secondo le modalità di cui al secondo comma – di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, nonché di comunicarne, con le medesime modalità, le eventuali successive variazioni.

È espressamente previsto, a tal fine, che il querelante possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

In ordine alle conseguenze in caso di mancato assolvimento della prescrizione di legge – la quale, seppur non incidendo sull'ammissibilità e/o sulla validità della querela, non può certo ritenersi del tutto priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili – gli ultimi due commi della disposizione evidenziano gli effetti in punto di notificazione degli atti.

Salva l'ipotesi in cui il querelante abbia nominato un difensore, che ne diviene domiciliatario *ex lege* ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., le notificazioni verranno effettuate presso il domicilio digitale ovvero, nei casi di cui all'art. 148 comma 4 c.p.p. (come modificato), presso il domicilio dichiarato o eletto.

In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, o in caso di insufficienza o inidoneità di questa, le notificazioni in favore del querelante avverranno mediante deposito dell'atto da notificare presso la segreteria o la cancelleria dell'autorità giudiziaria precedente, secondo, quindi, una modalità evidentemente semplificata.

L'introduzione di questa nuova norma consente di distinguere, ai fini delle notificazioni, la posizione della persona offesa da quella della persona offesa che abbia presentato querela, prima accomunate dall'art. 154 c.p.p.

Quanto alla **disciplina intertemporale**, l'art. 86 del decreto prevede una deroga al principio *tempus regit actum* vigente in materia processuale, disponendo che, per le querele presentate prima del 1.11.2022, le notificazioni al querelante siano effettuate ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., ove questi abbia nominato un difensore, ovvero, in mancanza, presso il domicilio dichiarato o eletto.

In mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio non trova in tali casi applicazione il nuovo art. 153-bis comma 5 c.p.p. – che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio del querelante statuisce che le relative notificazioni siano effettuate mediante deposito dell'atto presso la segreteria o la cancelleria dell'autorità giudiziaria precedente – prevedendosi espressamente che le notificazioni vengano eseguite a norma dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.

In un'ottica di coordinamento ed integrazione della disciplina codicistica la riforma interviene anche sulla formulazione dell'art. 90 c.p.p., in cui è aggiunta la facoltà della persona offesa dal reato di dichiarare o eleggere domicilio, anche "digitale" (c. 1-bis), e dell'art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa),

interessato da un ampliamento del catalogo di informazioni dovute alla persona offesa e finalizzate a consentirne la partecipazione consapevole e attiva al procedimento.

5. Sospensione del procedimento con messa alla prova

La riforma Cartabia incide in maniera rilevante, sempre in ottica deflativa del processo e della punizione, anche sull'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, interessandone sia il profilo sostanziale, sia il profilo processuale¹².

L'istituto in esame, realizzando una anticipazione del trattamento rieducativo e risocializzante cui è improntato il sistema sanzionatorio penale, comporta evidenti benefici non soltanto per l'individuo che vi si sottopone, ma per l'intera collettività, contribuendo altresì alla riduzione delle tempistiche processuali e, quindi, all'efficienza del sistema penale nel suo complesso.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 **l'ambito applicativo dell'istituto**, delineato dall'art. 168-*bis* c.p., risulterà notevolmente ampliato per il tramite dell'estensione del novero dei delitti contemplati dall'art. 550 comma 2 c.p.p.

La citazione diretta a giudizio viene prevista, oltre che per le fattispecie già indicate nella disposizione, anche per le seguenti ipotesi delittuose contemplate dal codice penale:

- art. 337-*bis*, primo e secondo comma (occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto);
- art. 340, terzo comma (interruzione di un ufficio, servizio pubblico o di pubblica necessità);
- art. 348, terzo comma (esercizio abusivo di una professione);
- art. 351 (violazione della pubblica custodia di cose);
- art. 372 (falsa testimonianza);
- art. 374-*bis* (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale);
- art. 377, terzo comma (intralcio alla giustizia);
- art. 377-*bis* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);

¹² Si vedano, per ulteriori approfondimenti, pp. 292-308 della Relazione illustrativa.

- art. 385, secondo comma (evasione aggravata), con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite;
- art. 390 (procurata inosservanza di pena);
- art. 414 (istigazione a delinquere);
- art. 415 (istigazione a disobbedire alle leggi);
- art. 454 (alterazione di monete);
- art. 460 (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata);
- art. 467 (contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto);
- art. 468 (contraffazione di altri pubblici sigilli);
- art. 493-ter (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- art. 495 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri);
- art. 495-ter (fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali);
- art. 496 (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri);
- art. 497-bis (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi);
- art. 497-ter (possesso di segni distintivi contraffatti);
- art. 527, secondo comma (atti osceni commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori);
- art. 556 (bigamia);
- art. 611 (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato);
- art. 614, quarto comma (violazione di domicilio con violenza sulle cose o alle persone ovvero con colpevole palesemente armato);
- art. 615, primo comma (violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale);
- art. 619, secondo comma (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni);
- art. 635, terzo comma (danneggiamento aggravato);
- art. 640, secondo comma (truffa aggravata);
- art. 642, primo e secondo comma (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona);

- art. 646 (appropriazione indebita).

L'applicazione delle disposizioni dell'art. 550 comma 1 c.p.p. è estesa anche a reati previsti in norme extracodicistiche e, in particolare, alle seguenti ipotesi:

- a) art. 291-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- b) art. 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- c) art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) art. 75, comma 2, 75-*bis* e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) art. 55-*quinqüies*, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
- f) art. 5, comma 8-*bis*, 10, comma 2-*quater*, 13, comma 13-*bis*, e 26-*bis*, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- g) art. 5, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Così delineato il nuovo ambito applicativo dell'istituto, **ulteriori modifiche sono introdotte sul versante processuale.**

Secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 168-*bis* c.p., come modificato, la sospensione del procedimento con messa alla prova potrà essere richiesta, dall'entrata in vigore della riforma, anche su proposta del pubblico ministero.

La novella in esame ha imposto un adeguamento delle disposizioni di cui agli artt. 464-*bis* ss. c.p.p., dedicati agli aspetti procedurali di applicazione dell'istituto.

In estrema sintesi, giova rilevare le modifiche apportate all'art. 464-*bis* c.p.p., determinate dall'opportunità di concedere all'imputato, ove la proposta di messa alla prova sia formulata dal pubblico ministero in udienza, un termine (non superiore a venti giorni) per presentare al giudice la relativa richiesta (c. 1), nonché dalla necessità di adeguare il termine di cui al secondo comma alla novella che ha interessato il processo di primo grado, introducendovi la c.d. udienza predibattimentale (nuovo art. 554-*bis* c.p.p.).

Al rinnovato ruolo assunto dall'organo inquirente si accompagna l'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'art. 464-*ter.1*, recante la disciplina della

proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, con l'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p.

In un'ottica di coordinamento sono corrispondentemente modificati gli artt. 141-*bis* e 141-*ter* disp. att. c.p.p.

Sul **versale intertemporale**, il legislatore delegato detta, all'art. 90 del decreto, una disciplina transitoria, resasi necessaria in considerazione della natura mista – sostanziale e processuale – dell'istituto della messa alla prova¹³.

Il regime applicativo transitorio, valorizzando gli aspetti sostanziali dell'istituto e il diritto del reo al trattamento penale di favore, prevede l'applicazione delle disposizioni che estendono l'ambito applicativo della sospensione del procedimento con messa alla prova a reati che prima non contemplavano tale possibilità anche ai procedimenti già in corso, in primo grado o in grado di appello, alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 1° novembre 2022.

Il secondo comma della disposizione precisa che, ove siano già decorsi i termini di cui all'art. 464-*bis* comma 2 c.p.p., la richiesta debba essere formulata dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro la prima udienza successiva all'1.11.2022, se fissata entro i successivi 45 giorni, ossia entro il 15.12.2022.

Ove non sia fissata udienza entro detto termine, la richiesta dovrà essere depositata, entro il medesimo lasso temporale, in cancelleria.

Tutti i termini sono previsti a pena di decadenza.

Qualora la sospensione del procedimento con messa alla prova venga disposta in applicazione della disciplina transitoria è espressamente prevista la non operatività dell'art. 75 comma 3 c.p.p., restando salva la possibilità, per la parte civile costituita, di far valere le proprie ragioni in sede civile, senza che operi alcuna sospensione (art. 90 c. 3 d.lgs. n. 150 del 2022).

Parte seconda: le modifiche al diritto sostanziale

1. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Sul versante del diritto sostanziale, la novella legislativa incide in maniera rilevante sull'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.¹⁴

¹³ Vedi Corte cost., sent. n. 240 del 2015 e Cass. pen., Sez. U., sent. n. 3627 del 31.03.2016, Rv. 267238.

¹⁴ Sul punto, per ulteriori approfondimenti, pp. 332-343 della Relazione illustrativa.

Tale causa di non punibilità riguarda oggi i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, nonché, per effetto di una recente sentenza della Corte costituzionale (n. 156 del 2020), i reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, anche quando il massimo edittale è superiore a cinque anni.

Alla luce delle modifiche apportate al primo comma della disposizione **l'ambito applicativo dell'istituto** è destinato a ricomprendere in generale tutti reati puniti con pena detentiva edittale non superiore nel minimo a due anni, indipendentemente dall'entità del massimo edittale della stessa pena detentiva. Nel novero delle fattispecie così individuate rientrano ipotesi, attualmente escluse dal campo di applicazione dell'art. 131-*bis* c.p., connotate da una rilevante diffusione nella prassi criminale, quali, a mero titolo esemplificativo:

- il furto aggravato ex art. 625 c.p., co. 1 c.p., punito con la reclusione da due a sei anni;
- la ricettazione ex art. 648, co. 1 c.p., punita con la reclusione da due a otto anni;

Una ulteriore estensione dell'ambito applicativo dell'istituto è realizzata tramite l'introduzione della condotta susseguente al reato tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa, vale a dire quelli contemplati dall'art. 133 comma 1 c.p.

L'assenza di specificazioni in ordine alle tipologie di condotte rilevanti consente al giudice di prendere in considerazione un'ampia varietà di condotte che possono essere tenute dopo la commissione del reato, quali restituzioni, risarcimento del danno, partecipazione a programmi di giustizia riparativa, e così via.

Come precisato nella Relazione illustrativa che ha accompagnato la pubblicazione del d.lgs. n. 150 del 2022, la condotta susseguente al reato acquista rilievo non come autosufficiente indice di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133 comma 1 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa), da utilizzare nell'ambito del complessivo giudizio di valutazione delle modalità della condotta, contemporanea al reato, e dell'esiguità del danno o del pericolo.

Su un terzo versante, infine, l'ambito applicativo della causa di non punibilità in esame, esteso dalle modifiche apportate all'art. 131-*bis* comma 1 c.p., viene limitato attraverso la previsione di ipotesi, ulteriori rispetto a quelle contemplate al secondo comma, in cui l'offesa non può ritenersi di particolare tenuità.

Il contenimento è attuato mediante riferimento generico a determinate modalità della condotta e, in modo specifico, attraverso il richiamo di alcune figure di reato.

Nello specifico, è escluso che l'offesa possa ritenersi di particolare tenuità quando si procede:

- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In ordine alla questione di **diritto intertemporale** il legislatore delegato nulla prevede.

L'adozione di una disciplina transitoria, peraltro, è resa superflua dall'incontestata natura sostanziale dell'istituto e, quindi, dalla pacifica applicabilità dei criteri di cui all'art. 2 c.p.

Ciò considerato, le modifiche estensive dell'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p. e il nuovo parametro di valutazione della tenuità dell'offesa alla luce della condotta susseguente al reato troveranno applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p., anche rispetto a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

Viceversa, l'inderogabile principio di irretroattività *in peius* esclude che le ipotesi in cui il legislatore delegato ha previsto che l'offesa non possa ritenersi di particolare tenuità possano trovare applicazione con riguardo a fatti commessi prima del 1.11.2022, se rientravano nell'ambito di applicazione della norma previgente.

2. La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi

La riforma opera, infine, una radicale revisione e sistematizzazione delle pene sostitutive alle pene detentive brevi, la cui collocazione nell'ordinamento emerge dall'inserimento dell'art. 20-*bis* c.p.

In particolare, la riforma si muove nella direzione, da un lato, di **ampliare l'ambito di applicazione** delle pene sostitutive, portandolo fino al massimo di quattro anni di pena detentiva, e di favorirne l'applicazione diretta da parte del giudice della cognizione, al fine di limitare il fenomeno dei c.d. "liberi sospesi". Innanzitutto, sono aumentati i limiti di pena detentiva sostituibili con pena sostitutiva, fino ai limiti di:

- 4 anni per la sostituzione con la semilibertà sostitutiva (art. 55 l. 689/1981) e la detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 l. 689/1981);
- 3 anni per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-*bis* l. 689/1981, che ne determina anche i criteri per la determinazione della durata);

Per tali ipotesi – espressamente equiparate dalla legge alla pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita (art. 57, comma 2, l. 689/1981) – la durata della pena sostitutiva coincide con quella della pena sostituita (art. 57, comma 1, l. 689/1981).

- 1 anno per la pena pecuniaria sostitutiva (art. 56-*quater* l. 689/1981, che detta anche i criteri di sostituzione, rimessi in parte alla determinazione discrezionale del giudice).

La legge prevede che la pena pecuniaria, anche se sostitutiva, conservi la sua natura (art. 57, comma 3, l. 689/1981).

La nuova normativa detta, alle disposizioni citate, un'articolata disciplina del contenuto delle nuove pene sostitutive, nonché un elenco di prescrizioni comuni destinate a trovare sempre applicazione per le pene sostitutive di natura detentiva (art. 56-*ter* l. 689/1981).

Particolarmente rilevanti sono, poi, gli **artt. 58 e 59 della l. 689/1981**, che dettano rispettivamente i **criteri che il giudice deve seguire nell'operare la sostituzione della pena e le condizioni soggettive per la sostituzione**.

Con riguardo ai primi, l'art. 58, comma 1, impone al giudice di valutare, anche alla luce dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., che non sono però da intendersi come tassativi (la legge impone solamente di "tenerne conto"), due fondamentali parametri, per decidere l'*an* della sostituzione:

- a. la miglior idoneità alla rieducazione del condannato;
- b. la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.

A questi si associa la preclusione derivante da una prognosi negativa sul futuro rispetto, da parte del condannato, delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 si occupano, invece, di indicare al giudice i criteri da seguire nella scelta della pena con cui sostituire la pena detentiva; con riguardo a tale scelta, scompare il parametro delle esigenze preventive e il faro è individuato dalla miglior idoneità "alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale" (comma 2); peraltro, la norma pone al giudice uno specifico onere motivazionale al riguardo. I commi 3 e 4, poi, forniscono al giudice alcuni criteri legali nell'individuazione della pena sostitutiva da applicarsi:

- il comma 3 opera una sorta di presunzione di maggior idoneità del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria rispetto a quelle, maggiormente afflittive, della semilibertà e della detenzione domiciliare, quando ricorrano i requisiti per la loro applicazione; ciò si traduce in un aggravato onere motivazionale per il caso in cui si ritenga di applicare le seconde quando ci si trovi nell'ambito di una cornice edittale che consente l'applicazione delle prime.

A fronte di una formulazione letterale non chiarissima, appare evidente come tale onere motivazionale aggravato ricorra, in caso di pena sostituita di entità compresa tra l'anno e i tre anni, solo rispetto al lavoro di pubblica utilità, mentre al di sotto dell'anno il giudice sarà tenuto a giustificare anche la mancata opzione per la pena pecuniaria. Sembrerebbe, invece, che non ricorra uno specifico onere motivazionale, ulteriore rispetto a quello generale posto dal comma 2, per il caso di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo in luogo di una pena di durata inferiore all'anno; in altre parole, il legislatore non sembra operare una presunzione di maggior idoneità

rieducativa della pena pecuniaria rispetto a quella del lavoro di pubblica utilità;

- il comma 4, poi, indica al giudice una serie di parametri di cui tenere conto nella scelta tra le pene sostitutive di natura detentiva, che sono dati, in particolare
 - o dalle condizioni di età e di salute fisica o psichica del condannato
 - o del suo stato di maternità o paternità, nei soli casi rilevanti *ex art. 47-quinquies* ord. penit.;
 - o delle condizioni di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo, purché certificate;
 - o delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, nei casi rilevanti *ex art. 47-quater* ord. penit.

L'art. 59, invece, pone una serie di preclusioni soggettive, che operano solo per i maggiorenni; alcune delle condizioni enunciate precludono *in toto* la possibilità di sostituire la pena detentiva:

- a. autore di un delitto non colposo commesso nel tempo di esecuzione di una pena sostitutiva detentiva (lettera a);
- b. imputato capace di intendere e di volere cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale (lettera c);
- c. imputato di un reato ostativo *ex art. 4-bis* ord. penit., salvo che operi l'attenuante di cui al 323-*bis*, comma 2, c.p.

Altre condizioni, invece, restringono solamente il novero delle pene sostitutive applicabili:

- d. chi ha commesso il reato nei tre anni successivi alla revoca di una pena sostitutiva detentiva *ex art. 66 l. 689/1981* può ottenere unicamente l'applicazione di una pena sostitutiva di specie più grave;
- e. chi non abbia pagato una precedente pena pecuniaria non può ottenere la sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria;

Con riguardo al **regime intertemporale** della riforma, l'art. 95 d. lgs. 150/2022 prevede espressamente che le nuove norme "se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello". Si tratta di disposizione – come riconosciuto dalla stessa Relazione illustrativa – ricognitiva del principio generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p., posta la natura certamente sostanziale degli istituti in esame.

Le nuove disposizioni, dunque, paiono applicabili retroattivamente in quanto consentono un più ampio ricorso alle pene sostitutive, da ritenersi più favorevoli per l'imputato rispetto alla pena detentiva. È certamente applicabile fin dall'1.11.2022 anche la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo dal momento che l'art. 95, comma 3, d. lgs. 150/2022 individua nei decreti del Ministero della giustizia 26 marzo 2011, n. 80 e 8 giugno 2015, n. 88, la disciplina temporaneamente applicabile in attesa del decreto previsto dall'art. 56-bis, comma 4, l. 689/1981.